

Ordinanza del Governo del Land sulle misure di protezione da infezioni contro la diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ordinanza Corona – COVID-19)¹

del 15 settembre 2021

(nella versione valida dal 28 ottobre)

Sulla base dell'Art. 32 in combinato disposto con gli Art. 28 fino a 31 della Legge sulla protezione da infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1045), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 12 della Legge del 10 settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 4147, 4152) viene decretato quanto segue:

Parte 1 – Disposizioni generali

Art. 1

Obiettivo, livelli, procedura

(1) La presente Ordinanza serve a combattere la pandemia del virus SARS-CoV2 per proteggere la salute dei cittadini ed evitare di sovraccaricare il sistema sanitario.

(2) Si applicano i seguenti livelli:

1. Il livello di base si applica, se i numeri indicati ai punti 2 e 3 non sono raggiunti o superati in tutto il Paese;
2. il livello di allerta si applica, se il numero di nuovi ricoveri con pazienti COVID-19 per ogni 100.000 abitanti a livello nazionale raggiunge o è superiore a 8 entro sette giorni (incidenza di ospedalizzazione di sette giorni) o se l'utilizzo dei letti in terapia intensiva (AIB) con pazienti COVID-19 a livello nazionale raggiunge o è superiore a 250 in termini assoluti;
3. Il livello di allarme si applica, se l'incidenza di ospedalizzazione di sette giorni a livello nazionale raggiunge o è superiore a 12 o se l'utilizzo dei letti in terapia intensiva (AIB) a livello nazionale con pazienti COVID-19 raggiunge o è superiore a 390 in termini assoluti.

(3) L'Ufficio Statale di Sanità rende noto il verificarsi del rispettivo livello mediante pubblicazione in Internet (www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19); le cifre pubblicate dall'Ufficio Statale di Sanità sono determinanti per la realizzazione di questo scopo.

¹Versione consolidata non ufficiale dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza del Governo del Land per la modifica dell'Ordinanza Corona del 20 ottobre 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 929)

Per il verificarsi del rispettivo livello è necessario che sia stato raggiunto o superato il numero delle incidenze di ricovero rilevanti per un determinato livello in cinque giorni lavorativi consecutivi o l'utilizzo di letti in terapia intensiva in due giorni lavorativi consecutivi. Il livello immediatamente inferiore viene raggiunto, se il numero determinante per un livello non è stato raggiunto per cinque giorni lavorativi consecutivi. I sabati, le domeniche e i giorni festivi non interrompono il conteggio dei giorni lavorativi pertinenti. Le misure del rispettivo livello regolamentate dalla presente Ordinanza si applicano a partire dal giorno successivo all'annuncio.

Art. 2

Norme generali di distanziamento ed igiene

Si raccomanda generalmente di mantenere una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone, di osservare una igiene adeguata e di ventilare regolarmente i locali chiusi.

Art. 3

Obbligo di indossare una maschera

- (1) E' obbligatorio indossare una maschera medica.
- (2) Si consente un'eccezione all'obbligo di indossare una maschera ai sensi del par.1:
 1. in aree private,
 2. all'aperto, a meno che non si possa presumere che una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone non possa essere mantenuta in modo affidabile,
 3. per i bambini fino ai sei anni,
 4. per le persone, che possono dimostrare in modo attendibile che l'uso di una maschera medica non è possibile o irragionevole per validi motivi di salute, per cui la giustificazione dei motivi di salute deve essere generalmente fornita dietro presentazione di un certificato medico,
 5. nel livello di base in strutture e servizi di cui alla parte 2, se l'accesso è consentito solo a visitatrici e visitatori, partecipanti o clienti immunizzati (modello di opzione 2G); questo vale anche per i dipendenti, che hanno contatti con persone esterne, se sono immunizzati e presentano volontariamente al loro datore di lavoro un certificato attestante l'esecuzione della loro vaccinazione o l'avvenuta guarigione; l'Art. 5 par. 1 comma 3 ed il par. 3 restano impregiudicati,

6. se l'uso di una maschera è irragionevole o non è possibile nel singolo caso per ragioni altrettanto importanti e inconfutabili o
 7. a condizione che siano disponibili altre protezioni almeno equivalenti per altre persone.
- (3) Nei luoghi di lavoro e nei locali commerciali resta impregiudicata l'Ordinanza sulla sicurezza del lavoro SARS-CoV-2 del 25 giugno 2021 (BAnz AT 28 giugno 2021 V1), che è stata modificata dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 6 settembre 2021 (Banz AT 9 settembre 2021 V1) nella stesura di volta in volta modificata.

Art. 4

Persone immunizzate

- (1) Le persone immunizzate sono persone, che sono state vaccinate contro il COVID-19 o che sono guarite dal COVID-19. Alle persone immunizzate è sempre consentito l'accesso alle strutture o ai servizi elencati nella parte 2 nei limiti delle capacità disponibili e consentite, purché siano asintomatiche e presentino un certificato attestante l'avvenuta vaccinazione o guarigione, a meno che per le persone immunizzate non vi sia anche l'obbligo di presentare la prova del test antigenico o del test PCR. Per le persone immunizzate, che sono asintomatiche, vige l'obbligo di presentare un certificato attestante l'avvenuta vaccinazione o guarigione anche nel caso, in cui l'accesso o la partecipazione sia consentito solo alle persone immunizzate.
- (2) Ai sensi del par. 1
1. una persona vaccinata è una persona, che è in possesso di un certificato di vaccinazione a lei intestato rilasciato ai sensi dell'Art. 2 punto 3 dell' Ordinanza COVID-19 sull'esenzione dalle misure di protezione dell'8 maggio 2021 (SchAusnahmV- BAnz AT 8 maggio 2021 V1),
 2. una persona guarita è una persona, che è in possesso di un certificato di guarigione a lei intestato rilasciato ai sensi dell'Art. 2 punto 5 SchAusnahmV e
 3. una persona asintomatica è una persona, che attualmente non manifesta alcun sintomo tipico o indizio di aver contratto un'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2; i sintomi tipici dell'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 sono dispnea con manifeste difficoltà respiratorie, tosse insorta improvvisamente, febbre, anosmia e ageusia (perdita del gusto e dell'olfatto).

Art. 5

Persone non immunizzate

(1) Una persona non immunizzata è una persona, che non è stata vaccinata contro il COVID-19 né è guarita dal COVID-19 ai sensi dell'Art. 4 par. 2. Le persone non immunizzate possono essere ammesse alle strutture o ai servizi, di cui alla parte 2 solo nei limiti delle capacità disponibili e consentite secondo le disposizioni della parte 2, se sono asintomatiche e presentano un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR negativo rilasciato a loro nome. Per le persone asintomatiche, che non hanno ancora compiuto 18 anni o che non possono essere vaccinate per motivi medici o per le quali non esiste una raccomandazione di vaccinazione rilasciata dalla Commissione permanente per le vaccinazioni è sufficiente un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico negativo invece di un certificato comprovante l'esecuzione di un test PCR; queste disposizioni valgono mutatis mutandis, se l'accesso o la partecipazione è consentita solo alle persone immunizzate. La giustificazione dei motivi medici è generalmente effettuata mediante presentazione di un certificato medico.

(2) Le persone, che non hanno ancora compiuto il sesto anno di età o che non sono ancora state iscritte a scuola, sono sempre autorizzate ad accedere alle strutture o ai servizi menzionati nella parte 2 nei limiti delle capacità disponibili e consentite, purché siano asintomatiche.

(3) Le persone, che in qualità di studenti sottostanno a test regolari nell'ambito della loro frequenza scolastica, sono sempre autorizzate ad accedere alle strutture o ai servizi menzionati nella parte 2 nei limiti delle capacità disponibili e consentite, a condizione che siano asintomatiche. Queste disposizioni si applicano mutatis mutandis, se l'accesso o la partecipazione è consentito solo alle persone immunizzate. Di regola, la prova attendibile dello status di studente deve essere fornita per mezzo di un documento di identificazione appropriato.

(4) Un certificato comprovante l'esecuzione di un test è un'attestazione ai sensi dell'Art. 2 punto 7 della SchAusnahmV,

1. redatto sul posto sotto la supervisione del fornitore di servizi, che deve verificare l'esistenza di un certificato del test effettuato; il certificato comprovante l'esecuzione del test rilasciato dal precitato fornitore di servizi non potrà essere utilizzato per l'accesso ad altre strutture o la partecipazione ad altri eventi,

2. eseguito nell'ambito di un test aziendale per garantire la sicurezza sul lavoro da parte del personale, che abbia la formazione o le conoscenze e l'esperienza necessarie a tale scopo o

3. eseguito o monitorato da un fornitore di servizi ai sensi dell'Art. 6 par. 1 dell'Ordinanza del 21 settembre 2021 sui test del Coronavirus (BAnz AT 21 settembre V1).

E' ammesso anche il test tramite diagnostica di laboratorio, che utilizza la rilevazione dell'acido nucleico (PCR, PoC-PCR o altri metodi di tecnologia di amplificazione dell'acido nucleico). Nel caso di un test rapido antigenico, il test di base può essere effettuato non più tardi di 24 ore prima e nel caso di un PCR non più di 48 ore prima.

(5) Le disposizioni sulle restrizioni di accesso di cui alla parte 2 non si applicano ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'Art. 2 par. 2 della Legge sulla salute e sicurezza nel posto di lavoro del 7 agosto 1996 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1246), modificata da ultimo dall'Art. 1 della Legge del 22 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 3334), salvo disposizioni contrarie della presente Ordinanza.

Art. 6

Verifica dei certificati

I fornitori, gli organizzatori o gli operatori sono obbligati a controllare i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione dei test, della vaccinazione o guarigione, che devono essere presentati.

Art. 7

Concetto di igiene

(1) Nella misura, in cui un concetto di igiene deve essere elaborato in base alle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa, i responsabili dovranno tener conto dei requisiti di protezione dalle infezioni in base alle circostanze concrete e specifiche del singolo caso. Il concetto di igiene deve descrivere le modalità di attuazione dei requisiti in materia di igiene, in particolare

1. l'osservanza della distanza minima, in particolare la presentazione di altre misure di protezione, se la distanza non viene mantenuta e la regolazione dei flussi di persone,
2. la ventilazione regolare e sufficiente degli spazi interni,
3. la pulizia regolare delle superfici e degli oggetti,
4. le informazioni tempestive e comprensibili sui requisiti igienici in vigore e
5. la collocazione di una segnalazione chiaramente visibile davanti all'accesso, se si utilizza il modello con opzione 2G.

- (2) Su richiesta dell'Autorità competente, i responsabili devono presentare il concetto di igiene e fornire, inoltre, informazioni sulla sua attuazione.

Art. 8

Elaborazione dei dati

- (1) Nella misura, in cui si devono elaborare i dati in base alle direttive della presente Ordinanza o sulla base della stessa con riferimento a questa normativa, tali dati possono essere raccolti e memorizzati da coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati delle persone presenti, in particolare di visitatrici e visitatori, utenti o partecipanti e precisamente prendendo nota di nome e cognome, indirizzo, data e periodo della presenza e, se disponibile, il numero di telefono esclusivamente allo scopo di fornire informazioni al Dipartimento della Sanità Pubblica o alla Autorità di polizia locale ai sensi degli Art. 16, 25 della Legge sulla protezione da infezioni. Non occorrerà un ulteriore rilevamento nella misura, in cui i dati sono già disponibili. L'Art. 28a par. 4 commi da 2 a 7 della Legge sulla protezione dalle infezioni resta invariato.
- (2) Tutti coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati, dovranno escludere dalla visita o dall'utilizzo della struttura o dalla partecipazione all'evento tutte le persone, che si rifiutano di fornire - in toto o parzialmente - i loro dati di contatto ai sensi del par.1 comma 1.
- (3) Nel caso, in cui i presenti comunichino i loro dati di contatto ai sensi del par.1 comma 1 a coloro che sono tenuti all'elaborazione di tali dati, dovranno fornire informazioni accurate.
- (4) La raccolta e l'archiviazione possono avvenire anche in una forma criptata end-to-end, che non può essere letta dal responsabile del trattamento dei dati secondo lo stato dell'arte. Se il trattamento dei dati è previsto in questo modo, si applica il par. 2, a condizione che il responsabile del trattamento dei dati debba soltanto garantire che la presenza di ogni persona sia registrata e memorizzata dall'applicazione digitale nel caso, in cui tale applicazione digitale richieda l'inserimento di diversi tipi di dati di cui al par. 1. Se il trattamento dei dati è previsto ai sensi del comma 1, si deve rendere possibile in alternativa un'analogia raccolta dei dati di contatto della persona interessata.

Parte 2 – Norme speciali

Art. 9

Riunioni private ed eventi privati

(1) Riunioni private ed eventi privati sono consentiti senza alcuna restrizione.

1. nel livello base senza restrizioni,
2. nel livello di allerta solo con i membri di un nucleo familiare e altre cinque persone,
3. nel livello di allarme solo con i membri di un nucleo familiare e un'altra persona.

(2) Le coppie, che non convivono, sono considerate come un unico nucleo familiare.

(3) Le persone immunizzate e tutti coloro, che non hanno ancora compiuto 18 anni o che non possono essere vaccinati per ragioni mediche o per i quali non esiste una raccomandazione di vaccinazione rilasciata da parte della Commissione permanente per le vaccinazioni non vengono considerati per determinare il numero di persone ed il nucleo familiare.

(4) Nei casi di palesi iniquità sociali o di riunioni o eventi per scopi altrettanto gravosi ed inconfutabili, non si applicano le restrizioni di cui al par. 1.

Art. 10

Eventi

(1) Eventi come spettacoli teatrali, lirici e concerti, proiezioni di film, feste cittadine e folkloristiche, visite guidate della città ed eventi informativi, commerciali, di club e sportivi sono consentiti

1. nel livello di base, dove visitatrici e visitatori non immunizzati possono accedere ai locali chiusi solo dopo la presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR; queste disposizioni si applicano anche per le manifestazioni all'aperto con 5.000 o più visitatrici e visitatori o per le manifestazioni, in cui non è possibile mantenere in modo attendibile una distanza minima di 1,5 metri,

2. nel livello di allerta, dove visitatrici e visitatori non immunizzati possono accedere ai locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione del test PCR;

nelle manifestazioni all'aperto, le persone non immunizzate possono accedere solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione del test antigenico o PCR;

3. nel livello di allarme, dove visitatrici e visitatori non immunizzati non possono entrare.

(2) Sono ammessi eventi con un massimo di 25.000 visitatrici e visitatori:

fino a 5.000 visitatrici e visitatori compresi al 100% della capacità ricettiva e per la parte che supera i 5.000 visitatori e visitatrici al 50% al massimo dell'ulteriore capacità ricettiva. Il limite massimo di persone e la restrizione della capacità ricettiva di cui al comma 1 non si applicano nel caso, in cui è consentito l'accesso solo a visitatrici e visitatori immunizzati.

(3) In deroga all'articolo 7 par. 2 per gli eventi, che superano i 5.000 visitatori o visitatrici, il concetto di igiene deve essere presentato all'autorità sanitaria pubblica localmente competente. Se l'autorità sanitaria locale identifica delle carenze, il concetto di igiene deve essere adattato immediatamente secondo i requisiti prescritti dall'autorità sanitaria.

(4) I partecipanti indicati qui di seguito sono esentati dall'obbligo di presentare il certificato attestante l'esecuzione del test e dal divieto di accesso ai sensi del par. 1 punto 3 in caso di

1. riunioni di comitati di persone giuridiche, società e associazioni comparabili,
2. eventi che servono a mantenere il lavoro, il servizio o le operazioni commerciali, la sicurezza e l'ordine pubblico o il benessere sociale,
3. eventi nell'ambito dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù, che si svolgono nel quadro dei servizi o delle misure ai sensi degli Art. 14, da 27 a 35a, da 41 a 42e ad eccezione dell'Art. 42a par. 3a del SGB VIII e
4. eventi per ragioni altrettanto gravose ed inconfutabili.

(5) Chiunque organizza un evento deve elaborare un concetto di igiene ed effettuare il trattamento dei dati. Un organizzatore si assume la responsabilità generale dell'organizzazione. L'evento può essere tenuto solo con accesso controllato delle visitatrici e dei visi-

tatori. I dipendenti e altri collaboratori così come gli sportivi non sono presi in considerazione per quantificare il numero di visitatrici e visitatori.

- (6) Nel caso di eventi e riunioni degli organi, parti di organi e altri organismi del potere legislativo, giudiziario ed esecutivo e dell'autogoverno così come per eventi per la candidatura e la campagna elettorale e la raccolta di firme di sostegno per elezioni comunali, petizioni di referendum e mozioni popolari, petizioni di cittadini e assemblee di residenti non è richiesta la presentazione di un certificato dell'avvenuta esecuzione del test da parte dei partecipanti né tanto meno la preparazione di un concetto di igiene e l'esecuzione del trattamento dei dati; le persone non immunizzate sono esentate dal divieto di accesso di cui al par.1 punto 3. L'obbligo di indossare una maschera medica si applica solo alle visitatrici ed ai visitatori di questi eventi.

(7) Un evento ai sensi di questa disposizione è un evento limitato nel tempo e nel luogo e pianificato con un obiettivo o un'intenzione definita sotto la responsabilità di un organizzatore, una persona, un'organizzazione o un'istituzione, a cui partecipa specificatamente un gruppo di persone.

Art. 11

Mercatini di Natale

(1) Nell'ambito dei mercatini di Natale, la vendita di cibi e bevande per il consumo immediato e offerte di altri prodotti, che invitano i visitatori a soffermarsi sono consentite

1. nel livello di base e di allerta, purché le visitatrici ed i visitatori non immunizzati presentino un certificato comprovante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,
2. nel livello di allarme solo per visitatrici e visitatori immunizzati.

Per visitare le bancarelle, che espongono e vendono un grande assortimento di prodotti non è richiesto nessun certificato attestante l'esecuzione di un test o una avvenuta vaccinazione o guarigione. Questo vale anche per la vendita di alimenti, che non sono destinati ad un consumo immediato. Nel caso di una vendita mista di cibo, bevande e altri prodotti si applica il comma 1.

(2) L'organizzatore si assume in toto la responsabilità dell'organizzazione e del suo allestimento. Nel caso del par. 1 comma 1 si dovrà elaborare un concetto di igiene ed effettuare un trattamento dei dati.

Art. 12

Assemblee ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione

- (1) Sono consentite le assemblee destinate a servire all'esercizio del diritto fondamentale della libertà di riunione ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione. Le autorità competenti possono imporre condizioni, ad esempio sul rispetto dei requisiti igienici.
- (2) Le assemblee possono essere vietate, se la protezione dalle infezioni non può essere ottenuta in altro modo, in particolare imponendo condizioni.

Art. 13

Eventi organizzati da comunità religiose e filosofiche e associazioni ideologiche non confessionali nonché eventi in caso di morte

- (1) Sono consentite le manifestazioni organizzate da Chiese e comunità religiose e confessionali per la pratica della religione e sono pure ammessi eventi analoghi organizzati da associazioni ideologiche.
- (2) Sono consentiti i funerali, le sepolture delle urne e i riti funebri.
- (3) Chiunque organizzi un evento di cui ai par. 1 o 2 deve elaborare un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 7 ed effettuare il trattamento dei dati ai sensi dell'Art. 8.

Art. 14

Strutture culturali, ricreative e di altro tipo nonché servizi di trasporto

- (1) La gestione di istituzioni culturali come gallerie, musei, memoriali, archivi, biblioteche e istituzioni simili, fiere, mostre e congressi, impianti sportivi, bagni e laghi balneari con accesso controllato, saune e strutture simili, crociere fluviali e lacustri per escursioni, servizi di autobus turistici, ferroviari e funiviari e strutture simili, parchi di divertimento, giardini zoologici e botanici, parchi ginnici sospesi con funi e corde e strutture simili è autorizzata per l'apertura al pubblico e consentita

1. nel livello di base, dove visitatrici e visitatori non immunizzati sono autorizzati ad entrare nei locali chiusi solo dopo aver presentato un certificato attestante l'esecuzione del test antigenico o PCR,
2. nel livello di allerta, dove visitatrici e visitatori non immunizzati sono autorizzati ad entrare nei locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test PCR; all'aperto, visitatrici e visitatori non immunizzati sono autorizzati ad accedere solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,
3. nel livello di allarme, dove visitatrici e visitatori non immunizzati non possono entrare.

Per la raccolta e la restituzione dei media (strumenti didattici e di informazione) nelle biblioteche e negli archivi, la presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test non è richiesta e visitatrici e visitatori non immunizzati sono esentati dal divieto di accesso di cui al comma 1 punto 3; questo vale anche per la pratica di sport per scopi di servizio, riabilitativi e di alto livello agonistico o professionali. L'accesso a biblioteche e archivi statali è consentito a visitatrici e visitatori non immunizzati di cui al comma 1 nel livello di allarme dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test PCR.

(2) Nelle saune si deve garantire un regolare ricambio dell'aria nel locale. Il trattamento dell'aria durante le infusioni è vietato. L'accesso a strutture con formazione di aerosol, in particolare bagni di vapore, saune a vapore e locali ad aria calda, è consentito esclusivamente a visitatrici e visitatori immunizzati; le disposizioni che regolamentano le deroghe di cui all'Art. 5 par. 1 comma 3 e par. 3 non trovano alcuna applicazione

(3) La gestione di case di tolleranza, bordelli e simili nonché qualsiasi altro esercizio del commercio della prostituzione ai sensi dell'articolo 2 par. 3 della Legge sulla protezione della prostituzione del 21 ottobre 2016 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 2372), modificata da ultimo dall'Art. 5 par. 1 della Legge del 9 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 327) è consentita al pubblico

1. nel livello di base, dove visitatrici e visitatori non immunizzati possono entrare solo dietro presentazione del certificato comprovante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,

2. nel livello di allerta, dove visitatrici e visitatori non immunizzati possono entrare solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test PCR,

3. nel livello di allarme, per cui visitatrici e visitatori non immunizzati non possono entrare.

(4) La gestione di discoteche, club e strutture simili è consentita al pubblico

1. nel livello di base, dove visitatrici e visitatori non immunizzati possono entrare nei locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test PCR,

2. nei livelli di allerta ed allarme, dove visitatrici e visitatori non immunizzati non possono entrare.

Le disposizioni afferenti le esenzioni e le deroghe ai sensi dell'Art. 5 par. 1 comma 3 e par. 3 non trovano alcuna applicazione.

(5) Chiunque gestisca una struttura di cui ai paragrafi da 1 a 4 deve elaborare un concetto d'igiene e procedere all'elaborazione dei dati; un trattamento dei dati non è richiesto nelle biblioteche e negli archivi per la raccolta e la restituzione dei media (strumenti didattici e di informazione).

Art. 15

Istruzione e formazione extrascolastica e professionale

(1) Offerte di istruzione e formazione extrascolastica e per adulti come i corsi di educazione per adulti, le offerte di scuole di musica, d'arte e d'arte per giovani e offerte simili sono consentite

1. nel livello di base, dove le persone non immunizzate possono accedere ai locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,

2. nel livello di allerta, dove le persone non immunizzate sono autorizzate ad accedere ai locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di

un test PCR; all'aperto, le persone non immunizzate sono autorizzate ad accedere solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,

3. nella fase di allarme, dove le persone non immunizzate non possono entrare.

(2) Eventi di formazione professionale ai sensi della legge sulla formazione professionale o del Codice dell'Artigianato nonché esami e preparazione agli esami, attuazione di misure di politica del mercato del lavoro ed altri corsi di formazione e perfezionamento professionale, corsi di lingua e d'integrazione, l'offerta di una formazione pratica e teorica di scuola guida, nautica e di volo e di esami pratici e teorici così come l'offerta di seminari di perfezionamento ai sensi dell'Art. 2b della Legge sulla circolazione stradale (StVG) e di seminari sull'attitudine alla guida ai sensi dell'Art. 4a della StVG e di corsi comparabili sono ammessi nel livello di base senza le restrizioni di cui al par. 1. Nei livelli di allerta ed allarme, alle persone non immunizzate è consentito l'accesso solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR; nel caso di eventi di diversi giorni si dovrà presentare un certificato aggiornato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR ogni tre giorni; l'Art. 10 par. 6 resta impregiudicato. Per gli esami non è necessario il certificato attestante l'esecuzione del test di cui al comma 2, se viene mantenuta in ogni momento una distanza minima di 1,5 metri e se c'è una separazione fisica dagli altri partecipanti, che hanno fornito un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

L'obbligo di indossare una maschera medica non si applica, se si procede all'attuazione del modello con opzione 2G e se è possibile mantenere una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone in modo affidabile o se è consentito l'accesso ad un esame solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

(3) Scuole per infermieri, scuole per le professioni sanitarie e scuole per il lavoro sociale sotto la responsabilità dipartimentale del Ministero degli Affari Sociali, istituti di perfezionamento e di formazione per le professioni infermieristiche e sanitarie, la scuola dei Vigili del fuoco del Land nonché scuole per i servizi medici di emergenza e scuole sotto la responsabilità dipartimentale del Ministero delle aree rurali nonché del Ministero delle Finanze devono offrire due test antigenici ogni settimana scolastica agli studenti presenti in classe e al personale, che lavora presso gli istituti durante l'insegnamento in classe, ad eccezione

delle persone immunizzate. I tempi e l'organizzazione dei test da eseguire sono stabiliti dall'amministrazione scolastica. L'accesso è consentito solo alle persone immunizzate dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test. La prova del test è considerata fornita, se l'interessato ha partecipato al test ed è risultato negativo; ciò vale anche se il test non viene eseguito presso la scuola prima o subito dopo l'ingresso nei locali scolastici, ma in un momento successivo della giornata scolastica. La prova non deve essere fornita

1. per la partecipazione agli esami intermedi e finali o alle valutazioni delle prestazioni necessarie per la valutazione,

2. per l'ingresso di breve durata nei locali della scuola, nella misura in cui questo sia assolutamente necessario per la partecipazione all'apprendimento a distanza (DAD) o

3. per l'ingresso da parte di fornitori di servizi, che è necessario per il funzionamento della scuola con breve preavviso o che si svolge al di fuori dell'orario di apertura.

Per gli esami intermedi e finali, la direzione della scuola deve adottare misure adeguate per separare le persone senza la certificazione comprovante l'esecuzione di un test dagli altri partecipanti all'esame.

(4) Chiunque fornisca offerte per la formazione extrascolastica e professionale deve elaborare un concetto di igiene ed eseguire il trattamento dei dati.

Art. 16

Gastronomia, alloggio e luoghi di intrattenimento

(1) La gestione dei ristoranti, dei luoghi di intrattenimento e delle strutture simili è consentita

1. nel livello di base, dove le persone non immunizzate sono autorizzate all'accesso in locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,

2. nel livello di allerta, dove le persone non immunizzate sono autorizzate all'accesso in locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test PCR e all'aperto solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,

3. nel livello di allarme, dove le persone non immunizzate non possono entrare in locali chiusi e possono restare all'aperto solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test PCR.

La vendita fuori dai locali e la raccolta di bevande ed alimenti esclusivamente per l'asporto (take-away) sono consentite senza restrizioni.

(2) La gestione di mense, caffetterie di università e accademie ai sensi della Legge tedesca sulle accademie e mense aziendali di cui all'Art. 25 par. 1 della Legge tedesca sulla ristorazione (GastG) nella stesura della pubblicazione del 20 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 3418), modificata da ultimo dall'Art. 14 della Legge del 10 marzo 2017 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 420) è consentita per l'utilizzo da parte dei membri della rispettiva struttura nonché di persone esterne immunizzate; persone esterne non immunizzate sono autorizzate

1. nel livello di base ad accedere ai locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,
2. nel livello di allerta ad accedere ai locali chiusi solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test PCR e all'aperto solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,
3. nel livello di allarme non possono entrare nei locali chiusi e restare all'aperto solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test PCR.

La vendita e la raccolta fuori dai locali di bevande ed alimenti esclusivamente per l'asporto (take-away) sono consentite senza alcuna restrizione.

(3) La gestione degli esercizi ricettivi e delle strutture similari è consentita

1. nei livelli di base e allerta, dove le persone non immunizzate possono accedere solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'avvenuta esecuzione di un test antigenico o PCR,

2. nel livello di allarme, dove le persone non immunizzate possono accedere solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test PCR.

Ogni tre giorni si dovrà presentare di nuovo un certificato aggiornato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR, mentre nel livello di allarme si dovrà presentare soltanto un certificato comprovante l'esecuzione di un test PCR. L'utilizzo delle strutture ricreative per il tempo libero da parte degli ospiti delle strutture ricettive è disciplinato dall'Art. 14 par. 1 fino a 4. Gli ospiti delle strutture ricettive non immunizzati possono utilizzare le attrezzature gastronomiche delle strutture ricettive turistiche nel livello di base e allerta solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR, mentre nel livello di allarme non è loro consentito l'accesso in locali chiusi ed all'aperto possono restare solo dietro presentazione di un certificato di avvenuta esecuzione di un test PCR; il comma 2 si applica – mutatis mutandis - per l'utilizzo delle attrezzature gastronomiche.

(4) Chiunque gestisca una struttura di cui ai paragrafi da 1 a 3 deve elaborare un concetto igienico e procedere al trattamento dei dati; per la vendita fuori dai locali e per la distribuzione di bevande ed alimenti esclusivamente da asporto "take away" non è necessario un trattamento dei dati.

Art. 17

Società di vendita al dettaglio e di servizi

(1) L'esercizio del commercio al dettaglio, di negozi e mercati, che sono destinati esclusivamente alla vendita di merci al consumatore finale, è consentito

1. nel livello di base e allerta,

2. nel livello di allarme, dove le persone non immunizzate possono entrare solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR.

Sono esentati dalle restrizioni di cui al comma 1 punto 2 i negozi, che provvedono a fornire i mezzi di sostentamento basilari nonché i mercati all'aperto fuori dai locali chiusi. I servizi di consegna e ritiro, compresi quelli del commercio online, sono consentiti senza alcuna restrizione.

(2) E' consentito l'esercizio di servizi di tipo corporale

1. nei livelli di base e allerta, dove le persone non immunizzate potranno entrare solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR,
2. nel livello di allarme, dove le persone non immunizzate possono entrare solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test PCR.

Gli obblighi per la presentazione di una certificazione dei test non si applicano alla fisioterapia e all'ergoterapia, all'ostetricia, alla logopedia e alla podologia nonché alla chirurgia pratica medica e ai servizi sanitari simili.

- (3) Chiunque gestisca un'attività di vendita al dettaglio, un negozio, un mercato ai sensi del par. 1, un'attività commerciale o di servizi con affluenza di clienti o una struttura simile deve elaborare un concetto di igiene. Le strutture che forniscono servizi di tipo corporale devono effettuare il trattamento dei dati ed elaborare un concetto di igiene.

Art. 18

Test generici in azienda

- (1) I dipendenti, che hanno un contatto diretto con persone esterne, sono obbligati ad accettare i test offerti ai sensi dell'Art. 4 par. 1 dell'Ordinanza sulla salute e sicurezza nel posto di lavoro SARS-CoV-2 o ad effettuare o a far effettuare altri test rapidi antigenici due volte alla settimana. I certificati comprovanti l'esecuzione dei test dovranno essere conservati per un periodo di quattro settimane e presentati all'autorità competente su richiesta.
- (2) I lavoratori autonomi, che hanno un contatto diretto con persone esterne, sono obbligati ad effettuare o far effettuare un test rapido antigenico due volte alla settimana. I certificati comprovanti l'esecuzione dei test dovranno essere conservati per un periodo di quattro settimane e presentati all'autorità competente su richiesta.
- (3) Le persone immunizzate sono esentate dall'obbligo dei test.

Art. 19

Aziende di macellazione e impiego di lavoratori stagionali in agricoltura

(1) Le persone non immunizzate di

1. aziende di macellazione, sezionamento, lavorazione della carne e selvaggina nonché altre aziende, che producono e trattano prodotti alimentari a base di carne non lavorata con più di 30 dipendenti, se impiegati nel settore della macellazione e del sezionamento e

2. le aziende agricole, comprese le aziende di colture speciali, con più di dieci lavoratori stagionali, durante il periodo in cui sono impiegati i lavoratori stagionali,

devono fornire la certificazione attestante l'esecuzione di un test antigenico o PCR prima di iniziare a lavorare per la prima volta. Nei casi di cui al comma 1 punto 1 le persone non immunizzate delle strutture operative, che hanno più di 100 dipendenti nell'area di macellazione e sezionamento sono soggette a un ulteriore obbligo di test settimanale. I certificati del test devono essere presentati all'operatore su richiesta. Nel livello di allerta, le persone non immunizzate delle aziende devono sottoporsi ai sensi del par. 1 comma 1 punto 2 all'obbligo di un test settimanale, nel livello di allarme – invece – all'obbligo di un test giornaliero. L'organizzazione e il finanziamento dei test sono a carico dell'operatore, a meno che non sia garantito il contrario. Nelle aziende agricole non vige l'obbligo di indossare una maschera medica al di fuori degli spazi chiusi.

(2) Chi gestisce una delle strutture di cui al par. 1 comma 1 deve fornire un concetto di igiene. In deroga all'Art. 7 par. 2, il concetto di igiene deve essere presentato all'autorità sanitaria localmente competente. Nella misura, in cui quest'ultima trovi delle carenze, il concetto di igiene deve essere adattato immediatamente secondo le specifiche dell'autorità sanitaria.

(3) Su richiesta del gestore, l'autorità sanitaria localmente competente può consentire deroghe dagli obblighi del test di cui al par. 1 per i dipendenti in un'area di lavoro, se il gestore presenta motivi validi nell'ambito di un concetto di igiene specifico, che fanno apparire giustificabile tale deroga.

(4) Il gestore deve elaborare i dati dei dipendenti e dei visitatori dell'azienda. Nel caso di cui al par. 1 comma 1 punto 2 sono trattati solo i dati dei dipendenti.

Parte 3 - Disposizioni finali

Art. 20

Ulteriori misure, decisioni di casi individuali, progetti modello

- (1) Le autorità competenti possono, per giusta causa, consentire in singoli casi deroghe dai requisiti stabiliti dalla presente Ordinanza o sulla base della stessa. Il diritto delle autorità competenti in materia di adottare ulteriori misure di protezione contro il contagio resta impregiudicato dalla presente Ordinanza e dalle Ordinanze emanate sulla base della stessa.
- (2) Il Ministero degli Affari Sociali può impartire istruzioni alle autorità competenti nell'ambito del servizio e della supervisione tecnica per misure regionali supplementari in caso di livelli eccezionalmente elevati di infezione (strategia dei punti caldi o hotspot).
- (3) In accordo con il Ministero degli Affari Sociali, le autorità competenti possono approvare progetti modello. Nella misura, in cui i progetti modello si sono dimostrati validi dopo una valutazione del Ministero degli Affari Sociali, quest'ultimo può autorizzare altri progetti simili su richiesta.

Art. 21

Autorizzazioni ad emanare Ordinanze per strutture, esercizi commerciali, offerte e attività

- (1) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero dell'Educazione e degli Affari Culturali è autorizzato ad emanare Ordinanze statutarie riguardanti
1. il funzionamento delle scuole di cui è responsabile dal punto di vista dipartimentale, le offerte dei servizi di assistenza all'infanzia forniti da scuole primarie affidabili e il doposcuola flessibile, i centri di assistenza al doposcuola e i centri di assistenza al doposcuola presso le scuole, gli asili nido per bambini, le classi di recupero della scuola primaria, gli asili nido scolastici e i centri di assistenza diurna all'infanzia ed
 2. eventi di comunità religiose, di fede e di credo ed eventi in caso di decessi
- al fine di proteggere dall'infezione da Coronavirus, stabilire condizioni, requisiti e altri regolamenti di attuazione, in particolare requisiti igienici, limiti massimi del numero di persone, obblighi di test e mascherine, divieti di accesso e partecipazione, divieti operativi, modalità di assistenza in emergenza e requisiti per la ripresa dell'attività operativa.
- (2) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero della Scienza è autorizzato, di concerto con il Ministero degli Affari Sociali, ad emanare Ordinanze statutarie per il funzionamento di
1. università, accademie ai sensi della Legge sulle accademie, biblioteche e archivi,
 2. sindacati studenteschi e

3. le istituzioni artistiche e culturali, nella misura in cui non sono elencate al punto 1 e al par. 5 e i cinema

per proteggersi dall'infezione da Coronavirus, stabilire condizioni e requisiti, in particolare requisiti igienici, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso. Il comma 1 punto 1 non si applica all'Università di Polizia del Baden-Württemberg incluso il Presidio di formazione dell'Università di Polizia del Baden-Württemberg nonché l'Università di amministrazione della giustizia di Schwetzingen e il Centro di formazione della polizia penitenziaria del Baden-Württemberg. Il Ministero dell'Interno può autorizzare deroghe alle restrizioni della presente Ordinanza per la Scuola di Polizia del Baden-Württemberg inclusi i compiti del Dipartimento di Educazione della Scuola di Polizia del Baden-Württemberg e il Ministero della Giustizia può autorizzare deroghe alle restrizioni della presente Ordinanza per la Scuola di amministrazione della giustizia di Schwetzingen nonché per il Centro di formazione della polizia penitenziaria del Baden-Württemberg, che sono necessarie per la formazione, gli studi e il perfezionamento e per la preparazione e lo svolgimento di esami e per la procedura di assunzione e può stabilire condizioni e requisiti, in particolare requisiti igienici, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso per la protezione contro il contagio da Coronavirus.

(3) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ad emanare un'Ordinanza per il funzionamento di

1. ospedali, strutture di cure preventive e riabilitazione, strutture per dialisi e ambulatori diurni,
2. strutture per persone con necessità di cura e sostegno o con disabilità,
3. strutture per i senzatetto,
4. progetti abitativi per l'assistenza ambulatoriale per l'aiuto a persone senza fissa dimora nonché comunità assistite ambulatorialmente da un fornitore di servizi responsabile ai sensi della legge sulla residenza, la partecipazione e l'assistenza infermieristica,
5. servizi di assistenza e supporto nella fase preparatoria e nel contesto dell'assistenza,
6. offerte di lavoro per la cura di bambini e giovani e assistenza sociale per la gioventù ai sensi degli Art. 11 e 13 del SGB VIII (Codice Sociale VIII), per la promozione dell'educazione nella famiglia ai sensi dell'Art. 16 del SGB VIII e per aiuti di sostegno,
7. scuole per infermieri, scuole per professioni sanitarie e scuole tecniche per i servizi sociali di sua competenza dipartimentale,
8. istituti di formazione e perfezionamento per le professioni infermieristiche e sanitarie e
9. scuole per le attività del servizio di soccorso

e a stabilire condizioni e requisiti, in particolare linee guida in materia di igiene, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso per la protezione da infezioni da

Coronavirus.

(4) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero della Giustizia è autorizzato a proteggere con l'emanazione di un'Ordinanza dall'infezione da Coronavirus e a stabilire

1. le condizioni ed i requisiti per il funzionamento degli istituti di pena, in particolare anche quelli igienici, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso,
2. le condizioni e i requisiti, in particolare anche quelli igienici, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso per il funzionamento delle strutture di prima accoglienza del Land,
3. la quarantena delle persone appena accolte in una struttura di prima accoglienza del Land per la prima volta o dopo una lunga assenza.

(5) Il Ministero dell'Educazione e degli Affari Culturali e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG ad emanare Ordinanze congiunte

1. per il funzionamento di impianti sportivi pubblici e privati e centri sportivi, studi di fitness e yoga e per lo svolgimento di competizioni sportive così come scuole di danza e balletto e istituzioni simili
2. per il funzionamento di bagni, incluse saune e laghi balneabili ad accesso controllato e
3. per il funzionamento di scuole di musica, scuole d'arte e scuole d'arte per giovani e istituzioni simili

per proteggersi dall'infezione da Coronavirus e stabilire le condizioni e i requisiti, in particolare quelli igienici, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso.

(6) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero dei Trasporti e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ad emanare Ordinanze congiunte per

1. il trasporto pubblico e turistico di passeggeri, compresi i servizi di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 2 della GastG e
2. la formazione teorica e pratica della guida, della nautica e dell'addestramento al volo, gli esami teorici e pratici nonché i contenuti della formazione pratica iniziale e del perfezionamento degli esperti ed esaminatori ufficialmente riconosciuti per il traffico automobilistico, la nautica e l'addestramento al volo nonché le ulteriori offerte delle scuole guida che risultano direttamente dall'Ordinanza sulla patente di guida o dalla legge sul traffico stradale, stabilendo così le condizioni e i requisiti, in particolare quelli igienici, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso per la protezione dall'infezione da Coronavirus.

(7) Il Ministero dell'Economia e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG ad emanare Ordinanze congiunte per

1. il commercio al dettaglio,
2. il settore ricettivo,

3. l'industria alberghiera e della ristorazione, comprese le strutture ricettive e della ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 1 e par. 2 della GastG,
 4. fiere, mostre e congressi
 5. artigianato,
 6. saloni di parrucchieri, massaggi, cosmetici, abbronzatura, unghie, tatuaggi e piercing, studi di pedicure mediche e non mediche,
 7. luoghi di divertimento,
 8. parchi di divertimento compresi quelli gestiti come attività itineranti ai sensi dell'Art. 55 par. 1 del Codice delle professioni artigianali, commerciali ed industriali (GewO) e
 9. mercati ai sensi degli Articoli da 66 a 68 della GewO e stabilire le condizioni e i requisiti, in particolare quelli igienici, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso per la protezione dall'infezione da Coronavirus.
- (8) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato, di concerto con il Ministero competente pertinente, a stabilire con un'Ordinanza condizioni e requisiti, in particolare requisiti igienici, test obbligatori e mascherine nonché divieti di accesso per proteggersi dall'infezione da Coronavirus per altre strutture, imprese, offerte e attività, che non sono disciplinate separatamente nella presente disposizione di legge.

Art. 22

Autorizzazioni ad emanare Ordinanze sugli obblighi di quarantena

Ai sensi del comma 2 dell'Art. 32 dell'IfSG, il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ad emanare regolamenti mediante Ordinanza sugli obblighi di quarantena e altri obblighi e misure correlate per combattere il Coronavirus, in particolare

1. la quarantena delle persone malate, delle persone sospettate di avere contratto la malattia, delle persone sospettate di essere infette e delle persone, che hanno debellato la malattia in modo adeguato ai sensi dell'Art. 30 par. 1 comma 2 dell'IfSG,
 2. l'obbligo per i familiari delle persone a contatto con persone risultate positive al Coronavirus e delle persone risultate positive all'autotest di sottoporsi a un test PCR o antigenico, ai sensi dell'Art. 28 par. 1 comma 1 dell'IfSG,
- nonché prescrivere deroghe e condizioni comprese ulteriori istruzioni a questo proposito.

Art. 23

Autorizzazioni ad emanare Ordinanze per il trattamento dei dati personali

Il Ministero degli Affari Sociali e il Ministero dell'Interno sono autorizzati, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, a disciplinare con Ordinanza congiunta ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali tra autorità sanitarie, autorità di polizia locale e forze di polizia, nella misura in cui questo fosse necessario per motivi di protezione delle infezioni

1. per proteggere i funzionari delle forze dell'ordine e i dipendenti delle autorità di polizia locale dalle infezioni durante le operazioni,
2. predisporre, attuare, monitorare e far rispettare le misure previste dalla legge sulla protezione dalle infezioni,
3. perseguire i reati penali e gli illeciti amministrativi ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni e sulla base delle Ordinanze legali emanate e
4. verificare l'idoneità alla detenzione o all'alloggio così come la necessità di un alloggio isolato in strutture di detenzione e nelle carceri.

Art. 24

Reati amministrativi

Un reato amministrativo ai sensi dell'Art. 73 par.1a punto 24 dell'IfSG è commesso da chiunque, intenzionalmente o per negligenza

1. non indossa una maschera medica in violazione dell'Art. 3 par. 1,
2. assiste a una manifestazione senza presentare il certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione a lui intestato o entra in una struttura senza presentare il certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione a lui intestato in violazione dell'Art. 4 par. 1 comma 2,
3. non rispetta l'obbligo di controllare il certificato comprovante l'esecuzione di un test, della vaccinazione o della avvenuta guarigione in violazione dell'Art. 6 in combinato disposto con l'Art. 4 par. 1 comma 2 o Art. 5 par.1 comma 2 di volta in volta in combinato disposto con l'Art. 10 par. 1 o 2 punto 2, Art. 11 par. 1 commi 1 o 4, Art. 14 par. 1 comma 1, Art. 14 par. 2 comma 3, Art. 14 par. 3, Art. 14 par. 4 comma 1, Art. 15 par. 1, Art. 15 par. 2 comma 2, Art. 16 par. 1 comma 1, Art. 16 par. 2 comma 1 capoverso 2, Art. 16 par. 3 comma 1, Art. 17 par. 1 comma 1 punto 2 o Art. 17 par. 2 comma 1,
4. non presenta un concetto di igiene su richiesta dell'autorità competente o non fornisce informazioni sulla sua attuazione in violazione dell'Art. 7 par. 2,

5. non esclude le persone, che rifiutano in toto o in parte di fornire i loro dati di contatto a fronte della visita o dell'utilizzo della struttura o della partecipazione a un evento in violazione dell'Art. 8 par. 2,
6. fornisce dettagli di contatto inesatti in veste di persona presente in violazione dell'Art. 8 par. 3,
7. tiene un evento privato in violazione dell'Art. 9 par. 1 punti 2 o 3,
8. organizza un evento superando il numero di partecipanti consentito o la capacità ricettiva in violazione dell'Art. 10 par. 2 comma 1,
9. partecipa ad un evento senza presentare un certificato a lui intestato attestante l'esecuzione di un test o entra in un'istituzione senza presentare tale certificato a lui intestato in violazione dell'Art. 10 par. 1, Art. 11 par. 1 commi 1 o 4, Art. 14 par. 1 comma 1, Art. 14 par. 3, Art. 14 par. 4 comma 1, Art. 15 par. 1, Art. 15 par. 2 comma 2, Art. 16 par. 1 comma 1, Art. 16 par. 2 comma 1 capoverso 2, Art. 17 par. 1 comma 1 punto 2 o Art. 17 par. 2 comma 1,
10. non presenta il concetto di igiene o non lo adegua immediatamente in violazione dell'Art. 10 par. 3 comma 1 o 2,
11. organizza un evento o allestisce ed organizza un mercatino di Natale senza elaborare un concetto di igiene o eseguire il trattamento dei dati in violazione dell'Art. 10 par. 5 comma 1, Art. 11 par. 2 comma 2 o Art. 13 par. 3,
12. gestisce una sauna in violazione dell'Art. 14 par. 2 commi 1 e 2,
13. (abrogato)
14. gestisce una struttura culturale, ricreativa o di altro tipo o nell'ambito dei trasporti in violazione dell'Art. 14 par. 5 senza aver elaborato un concetto di igiene o aver effettuato un'elaborazione dei dati,
15. gestisce un ristorante, un luogo di intrattenimento, una mensa, una caffetteria, una mensa aziendale, un hotel o una struttura simile in violazione dell'Art. 16 par. 4 senza aver elaborato un piano di igiene o aver effettuato un trattamento dei dati,
16. gestisce un'attività di vendita al dettaglio, un negozio, un mercato, un'azienda commerciale o di servizi con traffico di clienti o una struttura simile senza elaborare un concetto di igiene o gestisce una struttura per la fornitura di servizi corporali senza effettuare il trattamento dei dati in violazione dell'Art. 17 par. 3 comma 1 o comma 2,
17. in qualità di dipendente non accetta l'offerta di sottoporsi ai test e non esegue né fa eseguire i test o non conserva le prove ed i risultati dei test eseguiti o non li rende accessibili in violazione dell'Art. 18 par. 1,

18. in qualità di lavoratore autonomo o libero professionista non si sottopone ai test né tanto meno permette la loro esecuzione o non conserva né tanto meno mette a disposizione le prove dell'avvenuta esecuzione dei test ed i loro risultati in violazione dell'Art. 18 par. 2,
19. non finanzia né organizza test in qualità di gestore in violazione dell'Art. 19 par. 1 comma 5,
20. non provvede a redigere, presentare, adattare o elaborare un concetto di igiene in violazione dell'Art. 19 par. 2,
21. non esegue il trattamento dei dati in violazione dell'Art. 19 par. 4.

Art. 25

Entrata in vigore, scadenza

(1) La presente Ordinanza entra in vigore il 16 settembre 2021, a titolo di deroga l'Art. 21 entra in vigore già il giorno della promulgazione. Contemporaneamente cessa di essere in vigore l'Ordinanza Corona del 14 agosto 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 714), modificata dall'Art. 1 dell'Ordinanza dell'11 settembre 2021 (emanata in emergenza ai sensi dell'Art. 4 della Legge sulla promulgazione e disponibile su Internet al sito <https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg>) non è più in vigore. I provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza Corona del 23 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 483), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 17 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1052) o i provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza Corona del 30 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1067), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 26 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 249) o emanati in base all'ordinanza Corona del 7 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 273 e 339), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 19 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 298), o emanati in base all'Ordinanza Corona del 27 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 343), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 1. maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 417) o emanati in base all'Ordinanza Corona del 13 maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 431), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 18 giugno 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 501) o i provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza del 25 giugno 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 550), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 23 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 665) o i provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza del 14 agosto 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 714), modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza dell'11 settembre 2021 (emanata in emergenza ai sensi dell'Art. 4 della Legge sulla promulgazione e disponibile in Internet sul sito

<https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg>) continueranno ad essere in vigore fino alla loro scadenza ai sensi del par. 2 comma 2.

(2) La presente Ordinanza cessa di essere in vigore il 24 novembre 2021. Allo stesso tempo cessano di essere in vigore tutti i provvedimenti legislativi emanati in base alla presente Ordinanza o alle Ordinanze di cui al par. 1 comma 2, a meno che non siano stati preventivamente abrogati.

Stoccarda, 15 settembre 2021

Il Governo del Land Baden-Württemberg:

Kretschmann

Strobl

Dr. Bayaz

Schopper

Bauer

Walker

Dr. Hoffmeister-Kraut

Lucha

Gentges

Hermann

Hauk

Razavi

Hoogvliet

Bosch